

Cass. pen. Sez. III, (ud. 08/06/2004) 02-09-2004, n. 35776

ATTI OSCENI E CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

.....

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

..... e

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, emessa in data 11 marzo 2003;

visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. che ha concluso per: rigetto dei ricorsi.

Svolgimento del processo

..... ehanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, emessa in data 11 marzo 2003, con la quale venivano condannati per i delitti previsti dall'art.3 l. n. 75 del 1958, esercizio di una casa di prostituzione e sfruttamento della prostituzione, deducendo quali motivi l'illogicità manifesta della motivazione ed il travisamento del fatto, poiché si trattava dell'esercizio legittimo di attività di spettacolo, consistente in spogliarelli, pur se privati, senza alcun rapporto sessuale e con fugaci tocamenti di gambe, braccia, sedere, fianchi e seno, con attività regolamentata nel tempo, nella modalità e nel pagamento dello spettacolo, su cui venivano versati diritti alla

S.I.A.E., effettuata da parte di alcune ballerine, regolarmente retribuite, extracomunitarie e no, con valido permesso di soggiorno, le quali, dopo aver eseguito in pubblico ed in palcoscenico la c.d. lap dance, si appartavano in separé privati ma aperti al pubblico con non più di quattro clienti per effettuare uno spogliarello con possibilità di toccarle e con la percezione di L. 50.000, oltre altre L. 50.000 ai titolari del locale da parte di ciascun cliente, la violazione e falsa applicazione della legge n. 75 del 1958, poiché per aversi prostituzione sono necessari coiti o masturbazioni, mentre l'atto di natura sessuale non deve essere inteso in senso conforme alla nozione elaborata in tema di violenza sessuale, giacché in detto reato è tutelata la dignità e la libertà di autodeterminazione del soggetto nella sfera sessuale, mentre nei delitti contestati il bene protetto è quello del buon costume, della pubblica moralità e del senso comune del pudore, sicché occorre considerare in senso relativo detti concetti in riferimento alla mutata sensibilità dei nostri tempi, in cui esistono canali televisivi e manifestazioni fieristiche dedicati allo svolgimento di manifestazioni sessuali più spinte rispetto a quelle che si svolgevano nel locale.

Motivi della decisione

I motivi addotti, alcuni non consentiti in sede di legittimità, e quindi, inammissibili, poiché concernono differenti ricostruzioni di risultanze processuali ed allegazioni in fatto, sono, comunque, infondati, sicché i ricorsi devono essere rigettati con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Ed invero occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere di spessore tale da risultare percepibile "*ictu oculi*", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. 3^a 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia). Pertanto, non è denunciabile il vizio di travisamento del fatto, ove lo stesso non risulti dal testo del provvedimento, giacché è inibito alla Corte di legittimità di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati da atti esterni alla pronuncia (Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, Janaki rv. 216260, che ha escluso un

sindacato precluso dalla chiara lettera dell'art. 606 c.p.p. e di recente Cass. sez. un. 10 dicembre 2003 n. 47289, Petrella rv. 226074).

Peraltro, per quanto attiene al vizio di travisamento del fatto un orientamento, ormai minoritario, ma per nulla tramontato (quali leading case Cass. Sez. 5[^] 16 ottobre 1992, D'Animando in Giust. pen. 1993, 3[^], 81 e Cass. sez. 2[^] 13 luglio 1993, Sgrò in Cass. pen. 1995, 3380 ed in un tempo più recente Cass. sez. 3[^] 4 dicembre 1997 n. 11199, Panati rv. 209984), sostiene che il "travisamento del fatto" è denunciabile come vizio della motivazione o anche, talvolta, come violazione di legge (vedi quale leading case Cass. sez. 119 marzo 1991, Cinque in Cass. pen. 1991, 2111) in rapporto al disposto di cui agli artt. 546 terzo comma e 125 terzo comma c.p.p..

Tuttavia lo stesso indirizzo si distingue in ulteriori differenti prospettazioni, che ampliano o restringono il campo dell'indagine, giacché, in alcune pronunce (Cass. sez. 4[^] 7 maggio 1999 n. 5693, Laghi rv. 213798) si afferma che il giudice di legittimità ha il potere di esaminare la motivazione della sentenza gravata per decidere se sia completa e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti (c.d. giustificazione esterna) e può considerare se abbia "vagliato tutti gli elementi decisivi a disposizione" ovvero se siano state fornite risposte esaustive alle obiezioni delle parti, introducendo un terzo grado di giudizio non consentito.

Peraltro, alcune decisioni inquadrano un simile controllo nella mancanza di motivazione e cioè nella possibilità di controllare i motivi proposti in appello senza la possibilità di una concreta verifica degli atti, effettuabile solo ove venga dedotto una censura processuale, (Cass. sez. 5[^] 12 giugno 2000 n. 6945, Murante rv. 216765 e su tale ultimo aspetto Cass. sez. un. 28 novembre 2001 n. 42792, Policastro ed altri rv. 220092), mentre altre si spingono, utilizzando l'art. 125 c.p.p., al controllo degli stessi (Cass. sez. 2[^] 2 giugno 1994, Lin in Cass. pen. 1995, 2179 cui adde in parte Cass. sez. 4[^] 2 giugno 2000 n. 6552, Attaguile rv. 216734) ed altre ancora, richiamando gli artt. 620, 621 e 623 c.p.p., in base ai quali sarebbe addirittura richiesto l'esame degli atti, distinguono tra valutazione della prova, inibita in sede di legittimità, ove la motivazione non sia manifestamente illogica, e controllo sull'esistenza della prova (Cass. sez. 6[^] 1 giugno 1995, Salvatore in Arch. nuova proc. pen. 1996, 129 e Cass. sez. 4[^] 2 giugno 2000 cit).

Un'altra tesi, sempre nell'ambito della possibile rilevabilità del vizio di travisamento del fatto, appare quale ulteriore corollario di quella che esclude la possibilità di controllare gli atti processuali e richiede la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase dell'impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il travisamento in modo da poter desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi fossero valutati (cfr. Cass. sez. 3[^] 7 marzo 2000, Gori in Guida al dir. 2000 n. 17 pag. 27 cui adde di recente con un obiter inutile "perché sicuramente preliminari e prevalenti le ragioni di annullamento senza rinvio" con considerazioni "de iure condendo" Cass. sez. un. 24 novembre 2003 n. 45276, Calò ed altri).

Una simile prospettazione, però, crea una disparità di trattamento tra sentenze inappellabili e no, sicché finisce con il dover far ammettere per le prime la sussistenza di un vizio procedurale.

Quest'ultima impostazione, nonostante detta notazione critica, aveva trovato riscontro in una decisione delle sezioni unite (Cass. sez. un. 30 aprile 1997, Dessimone in Cass. pen. 1997, 3327, che, in parte, richiama e precisa altra pronuncia Cass. sez. un. 29 gennaio 1996 n. 930, Clarke rv. 203428), oggetto di critiche da parte di quell'orientamento che ha escluso la possibilità di dedurre questo vizio in sede di legittimità (fra tante Cass. sez. 3^a 20 novembre 1998, Forlani in Cass. pen. 2000, 647 ed in Arch. nuova proc. pen. 1999, 49), ed è stata completamente rivisitata, pur se non esplicitamente smentita, da altre due decisioni delle sezioni unite (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 ed in Arch. nuova proc. Pen. 2000, 22 e Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, Jakani in Cass. pen. 2000, 3255, non considerate da Cass. sez. un. n. 45276 del 2003 cit.), nelle quali si afferma quanto già evidenziato in tema di limiti del sindacato della motivazione da parte di questo giudice di legittimità.

Tuttavia, poiché dette decisioni si riferivano all'illogicità manifesta della motivazione e non alla mancanza di motivazione, i seguaci della tesi del controllo della Cassazione sul travisamento del fatto ovvero del giudizio di terzo grado hanno evidenziato che nel predetto vizio si ha mancanza di motivazione (Cass. sez. 3^a ud. 18 ottobre 2001 dep. 3 dicembre 2001, Panaro cui adde Cass. sez. 3^a 24 dicembre 2001 n. 45807, P.M. Brescia in proc. Acerbi ed altri), sicché le due pronunce non avrebbero modificato il precedente impianto senza, però, tener presenti le due precedenti decisioni delle sezioni unite, relative sempre alla manifesta illogicità della motivazione, e senza considerare il continuo richiamo effettuato nelle più recenti al testo del provvedimento e dell'impossibilità di inferire aliunde, e quindi neppure estrapolando altre norme processuali da inserire nel vizio di cui alla lettera c) dell'art. 606 c.p.p., i vizi della motivazione.

Infatti, "la specificità della disposizione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., dettata in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando invece la diversa ipotesi di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 606.

L'espedito non è consentito, sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per Cassazione delle violazioni di norme processuali (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o decadenza") sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lett. e), riferita "al testo del provvedimento" collega in via esclusiva e specifica al limite su detto qualsiasi vizio motivazionale (Cass. sez. 1^a 11 novembre 1998, Maniscalco in Giust. Pen. 1999, 3^a, 597) sia perché si è in presenza di una disposizione speciale derogatoria rispetto a quella generale di cui alla lettera c) dell'art. 606 c.p.p., onde non è possibile l'applicazione di questa (Cass. sez. 3^a 20 novembre 1998, Forlani cit.).

Tale impostazione sembra rivisitata da due recenti pronunce delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 10 giugno 2003 n. 25080, Pellegrino rv. 224611 e Cass. sez. un. 13 febbraio 2004 n. 5876, p.c. Ferazzi rv. 226710), nelle quali, per superare la limitazione al vizio di sola violazione di legge, si asserisce che anche la mancanza di motivazione o quella apparente rientra in detta tipologia di censura, pur condendo detto ampliamento con aggettivi quali "assoluta" e "radicale" carenza di motivazione, che dimostrano la volontà di restringere a casi marginali una simile estensione e l'impaccio di una esegesi non proprio lineare.

Tuttavia anche detta forzata interpretazione non esclude l'impossibilità d'introdurre il vizio del travisamento del fatto in Cassazione, giacché tale linea ermeneutica è confortata da tutta la Relazione al progetto preliminare, dall'analisi esegetica letterale, logico - sistematica e storica dell'art. 606 lett. e) c.p.p. e dalla stessa funzione del giudice di legittimità.

In parte riconducibile all'indirizzo che consente la deducibilità del vizio di travisamento del fatto in Cassazione è la posizione che lo ammette solo se risulti dal testo del provvedimento e si traduca in una manifesta illogicità della motivazione cioè in un'ipotesi puramente teorica e di scuola (Cass. sez. 2^a 8 novembre 1996 n. 3742, Giuffrida rv. 206277 e Cass. sez. 1^a 14 febbraio 2000 n. 1712, P.G. in proc. Morabito ed altri rv. 215291), anche se, in detta fattispecie, rileva l'illogicità manifesta come può accadere in qualche caso, in cui il giudice, dopo aver fatto propria una certa ricostruzione degli eventi, ne tragga sul piano giuridico conclusioni configgenti (Cass. sez. 1^a 10 febbraio 2000 n. 94, Pixner rv. 215336 e Cass. sez. 4^a 2 giugno 2000 n. 6504, De Stefani ed altri rv.

216690). Pertanto, poiché il testo del provvedimento costituisce la base da cui trarre eventuali vizi motivazionali il giudice di merito dovrebbe procedere ad una dettagliata ricostruzione del fatto ed indicazione delle prove poste a base della decisione senza, però, essere costretto a trasfonderle nel testo, in quanto è sufficiente il riferimento all'atto, solo in tal caso riscontrabile per accertare la congruenza dell'iter motivazionale (Cass. sez. 4^a 2 giugno 2000 n. 6504, De Stefani ed altri rv. 216690 e Cass. sez. 3^a ud. pubbl. 19 dicembre 2002, Trimboli ed altro).

Non sembra, poi, che detto indirizzo contrario alla possibilità di ritenere ammissibile il vizio di travisamento del fatto in sede di legittimità contrasti con l'art.111 Cost., né con pronunciati di organi internazionali o disposizioni della C.E.D.U., giacché è rimesso alle scelte discrezionali del legislatore ordinario il disegno dei contorni del controllo di legittimità sui motivi dei provvedimenti giurisdizionali, che può arrestarsi anche alla "garanzia minima voluta dalla Costituzione", riguardante l'esistenza della motivazione e l'identificazione ab intrinseco cioè attraverso il tessuto argomentativo in essa sviluppato della concreta ed effettiva "ratio decidendi" senza estendersi al confronto del suo contenuto con le risultanze e con gli atti del processo (Cass. sez. 1^a 12 dicembre 1995 n. 12306, Kanoute rv. 203126).

In conclusione, l'indirizzo largamente prevalente, ormai consolidato, afferma che non è deducibile in Cassazione il vizio di travisamento del fatto, tranne che lo stesso appaia dal provvedimento impugnato o al massimo da un raffronto tra la decisione impugnata e quella di primo grado (Cass. sez. un. rv. 214794 cit., Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, Janaki rv. 216260 e su quest'ultimo aspetto Cass. sez. un. 24 novembre 2003, P.G. in proc. Andreotti ed altri rv. 226092 e 226093), richiedendosi, però, al giudice di merito di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi, in fatto ed in diritto, sui quali fonda la propria decisione senza, però, necessariamente dover trascrivere interi brani di atti o deposizioni, giacché in tal caso è possibile riferirsi "per relationem" all'atto processuale, purché l'indicazione sia congrua e non manifestamente illogica (Cass. sez. 3^a 27 luglio 1995 n. 8539, P.M. in proc. Boero rv. 203529 cui adde Cass. sez. 3^a 1 marzo 1996 n. 2246, Zullo rv.

205394, solo apparentemente contraria Cass. sez. 3^a c.c. 25 maggio 2001 n. 33646, Cataruzza, che, invece, individua un limite discutibile alla motivazione "per relationem" in considerazione del fatto che si trattava di un'ordinanza emessa in altro procedimento cautelare e, quindi, conoscibile).

Pertanto, nella sentenza impugnata si afferma che "nel corso dello spogliarello... attuato nei locali privati dalla ragazza prescelta, dietro versamento di lire 50.000 alla cassa del locale e di altre lire 50.000 alla spogliarellista, avveniva quanto segue:

palpeggiamenti reciproci, da parte degli uomini su seni e glutei nudi, da parte delle ragazze sui genitali senza che il cliente si denudasse; in alcuni casi toccamenti nella vagina; in altri, posizione della donna a cavalcioni sull'uomo, leccate ai seni". Tale ricostruzione, effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dai clienti con motivazione corretta sotto il profilo logico e giuridico, più attendibile e credibile di quella resa dalle ragazze, perché "avevano interesse a nascondere fatti che potevano qualificarle come prostitute anziché ballerine, o a provocare la chiusura del locale con loro nocumento economico", tanto più che "le dichiarazioni rese da alcune di esse confermano quelle dei clienti, mentre da quelle contrarie può... desumersi... la possibilità di sottrarsi ad atti quali quelli descritti dalle colleghe, subendo... l'eventuale conseguenza di un minor numero di 'chiamatè... con perdita delle 'mancè previste" (pag. 3 sentenza impugnata).

La pronuncia, poi, mutuando alcuni argomenti dalla decisione citata in ricorso, ma mal apprezzata nel suo significato dagli impugnanti (Cass. sez. 3^a 21 marzo 2003 n. 13039, Centenaro rv. 224116), asserisce in maniera corretta che il bene protetto dalla legge n.75 del 1958 non è la tutela della salute pubblica dalla diffusione di malattie veneree, ma, in via principale, la libertà di determinazione della donna, anche nel prostituirsi, bene tutelabile solo in quanto siano perseguiti i terzi che dalla prostituzione intendano lucrare, poiché il meretricio non è reato ma il suo sfruttamento ed agevolazione in diverse forme (cfr. sul punto ma all'epoca isolata Cass. sez. 3^a 31 ottobre 1958 in Giur. it. 1959, 2^a, 273, secondo cui non costituisce reato la "prostituzione" (il termine tradisce impostazioni

moraleggianti) recte il compimento di atti sessuali avvenuta per venalità al di fuori di ogni attività di sfruttamento ed agevolazione). La decisione della Corte bresciana evidenzia, infine, che i titolari e gestori del locale "lucravano L. 50.000, al lordo di imposte, ogni dieci minuti in relazione a quanto avveniva nei locali privati... ed avevano, inoltre, un vantaggio indiretto di aumento della clientela, invogliata ad accedere al locale non solo per la "Lap Dance".., ma anche per la possibilità di scegliere una di loro ed appartarsi".

Ricostruiti in tal modo i fatti e rilevata la sostanziale esattezza della qualificazione giuridica degli stessi, neppure contestata dai ricorrenti, attraverso l'assorbimento del delitto di favoreggiamento della prostituzione in quello di esercizio di casa di prostituzione (vedi Cass. sez. 3^a 27 gennaio 2003 n. 3874, Verzicco rv. 223550), anche se su quest'ultimo delitto sarebbe stato opportuno soffermarsi, ritiene il collegio di dover trattare del bene giuridico protetto e della "ratio" sottesa alla legge n.75 del 1958, ben compreso dall'impugnata sentenza, pur se la dimostrata, in maniera corretta, sussistenza di interessi speculativi, palesa la configurabilità di un'attività di sfruttamento (Cass. sez. 3^a 13 aprile 1996 n. 3588, Roero rv. 204951 e Cass. sez. 3^a 19 settembre 1996 n. 2978, Salerno rv. 206393) oltre alla possibilità del concorso con il delitto di favoreggiamento (Cass. sez. 3^a 11 dicembre 1998 n. 12919, Contessa ed altro rv. 212362), tanto più che il ricorso tende ad escludere l'offensività della fattispecie concreta e la configurabilità della nozione di prostituzione. Pertanto, pur nei limiti insiti in una pronuncia giudiziale, deve osservarsi che anche di recente decisioni di questa Corte hanno individuato l'interesse protetto dalla legge n. 75 del 1958 soltanto nel buon costume e nella moralità pubblica (Cass. sez. 3^a 10 maggio 2002 n. 17717, Gabor rv. 221975 ma "contra" seppure isolata Cass. sez. 3^a 13 aprile 1966, Meloni rv. 101597, secondo la quale la legge intende salvaguardare la dignità ed il valore morale della donna), seguendo quell'impostazione moraleggiante della prevalente giurisprudenza la quale affronta il fenomeno della prostituzione senza considerare la prostituta quale persona, oggetto di questo mestiere per condizioni di emarginazione, di estrema povertà e di costrizione criminale.

Estrinsecazione di questo approccio sono le espressioni e le aggettivazioni utilizzate in molte pronunce, non per evitare cacofoniche ripetizioni, quali mestiere turpe, degradante, triste o riprovevole, nei confronti della prostituta senza che eguale riprovazione venga riservata al cliente, secondo le condivisibili affermazioni di un saggio, pubblicato nel 1983, e, quindi, con valore "profetico" rispetto al vasto dibattito esistente nel momento attuale e senza considerare che "la prostituzione è un mestiere come un altro" in base all'affermazione di una nota scrittrice.

Un esame dei lavori preparatori della legge (relazione della senatrice Merlin e del relatore in sede referente alla Camera dei deputati on. Tozzi Condivi), delle ragioni, costituzionali ed internazionali, sottese all'abolizione della pregressa disciplina, contrastante con gli artt. 2, 32 secondo comma e 41 Cost., del titolo della legge, del complesso delle disposizioni, le quali perseguono chiunque interferisca nelle attività delle meretrici, lasciando impunte queste ultime ed equiparando le diverse azioni di agevolazione e sfruttamento con un'unica pena a

dimostrazione dell'identico disvalore giuridico, anche se non sociale, secondo la coscienza del tempo, e della "ratio legis", teste a liberare le prostitute da una situazione degradante (schedatura, visite coattive, etc.), restituendo loro la dignità e lo stato sociale di tutti gli altri cittadini dimostra come il bene protetto sia la dignità e la libertà della persona umana con particolare riguardo al libero esercizio del meretricio al fine di evitare lo sfruttamento della stessa o comunque il pericolo di una qualsiasi forma di speculazione.

Pertanto, se la pregressa disciplina mirava a proteggere la salute privata e pubblica e l'ordine e la sicurezza pubblici in una visione del fenomeno in parte autoritaria ed in parte paternalistica, la nuova legge poneva in primo piano, accanto alla salvaguardia della moralità pubblica, del buon costume e dell'ordine sociale, evidenziata da alcune sanzioni marginali in tema di adescamento e di turbativa della pubblica tranquillità, la dignità e la libertà della prostituta.

Detto ultimo bene deve essere ora ritenuto preminente rispetto all'altro alla luce delle numerose convenzioni internazionali sottoscritte dallo Stato italiano in tema di repressione della tratta degli esseri umani e di sfruttamento della prostituzione e di tutela della dignità umana e dello normativa in tema tesa ad eliminare la riduzione in schiavitù ed a tutelare la libera determinazione dei soggetti nella sfera sessuale, sicché alla luce di questo interesse protetto, in attuazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata, devono essere valutate le situazioni dubbie e le norme polisense o passibili di varie esegesi in astratto possibili (Corte Cost. n. 18 e 113 del 2000 fra tante). Peraltro, anche in tempi recenti (Cass. sez. 3^a 1 luglio 1998 n. 7608 rv. 211337) questo giudice di legittimità ha avuto modo di affermare che un atto sessuale diviene atto di prostituzione solo in presenza dell'elemento retributivo cioè quando il soggetto che fornisce la prestazione sessuale ad un numero indeterminato di persone, anche se appartenenti ad una determinata categoria, assegna alla dazione del proprio corpo in maniera continuativa, per il soddisfacimento dell'altrui libidine, una funzione strumentale alla percezione di una utilità, che potrebbe essere corrisposta dall'utente anche ad un terzo con la consapevolezza dell'erogatore della prestazione, sempre che venga sfruttata in qualsiasi modo l'attività di meretricio.

Pertanto, sono, nella fattispecie, certi la dazione di una somma di denaro, il ripetersi delle prestazioni, l'offerta indiscriminata al pubblico e la percezione da parte dei titolari e dei gestori del locale per circa dieci minuti di questi "servizi" con toccamenti di glutei, sedere e vagina delle giovani donne, della somma di L. 50.000 lorde cioè comprensiva di tasse e diritti, mentre il versamento di una pari somma alle autrici dello spogliarello "particolare" nelle modalità e "ristretto a pochi intimi" non corrisponde ad una retribuzione per una prestazione artistica, nonchè devono ritenersi sussistenti i delitti di esercizio di casa di prostituzione o, almeno, di favoreggiamento e di sfruttamento, tanto più che con accertamento in merito, incensurabile in sede di legittimità, le attività svolte ben si inquadrano nella nozione di atto sessuale.

A tal proposito, in contrasto con quanto rilevato dal ricorrente, può dedursi che dall'evolvere del sistema normativo ed in particolare dagli artt. 609 bis e segg. e dalla stessa "ratio" della c.d. legge Merli, per atto sessuale non deve necessariamente intendersi il coito di varia natura o la masturbazione, nella fattispecie esclusi, ma tutte quelle attività che danno origine ad eccitazione ed a soddisfacimento dell'istinto sessuale con appagamento della propria libido, valutate, però, in relazione ad un criterio oggettivo, come ha fatto la Corte bresciana nell'asettica, dettagliata ed eidetica descrizione dell'attività, degradante per la dignità della persona umana. Peraltro, attese le parti del corpo attinte, non occorre confutare, come invece risulta nella sentenza n. 13039 del 2003, una nota tesi dottrinale, non seguita in giurisprudenza, secondo cui nella nozione di atti sessuali si devono includere solo quelli che involgono la sfera genitale, anche se bisogna considerare tali tutti quelli che riguardano zone del corpo note, secondo la scienza medica, psicologica, antropologico- sociologica, come erogene (Cass. sez. 3^a 5 giugno 1998 n. 6652, Di Francia rv. 210975 cui adde Cass. sez. 3^a 30 marzo 2000, Alessandrini). La Corte bresciana, seguendo proprio la citata decisione, che si condivide, ha individuato tali zone come quelle, che stimolano l'istinto sessuale ed ha accertato che le attività connotate come attinenti al sesso consistevano in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti, con significativa intensità di contatti, non necessariamente molto prolungati, ed un apprezzabile, ma non ineluttabilmente molto duratura, protrazione nel tempo, tuttavia tali da produrre un'eccitazione in un soggetto normale.

Peraltro, il comportamento tenuto nel prive non sembra potersi ridurre ad un "Voyeurismo" qual è la trasmissione televisiva pornografica, anche se in una recentissima pronuncia resa nella Camera di consiglio del 22 aprile 2004 e depositata in data 8 giugno 2004 si è ritenuta costituire prostituzione e sfruttamento della stessa persino la "chat line" interattiva con dubbia estensione ed implica proprio quella molteplicità proteiforme delle attività sessuali e le infinite modalità possibili di eccitazione e soddisfacimento dell'istinto sessuale, sicché sono configurabili i delitti ritenuti in sentenza.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2004.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2004